

I CENTRI ANZIANI NELLA PROVINCIA MONZA BRIANZA

Il grande potenziale dei Centri Anziani

Il fatto che, a seguito della entrata in vigore della legge nazionale 328/2000 sulla riforma e riorganizzazione dei Servizi Sociali. La nostra riflessione va verso la grande potenzialità inespressa dei Centri se solo fossero concepiti come una iniziativa municipale che va gestita in grande autonomia e con la diretta responsabilità degli iscritti che debbono tutti costituirsi in associazione di persone la quale entra in "convenzione" con il Comune promotore e sostenitore, aderisce ad una associazione nazionale con tutti i suoi iscritti, come indicano le leggi in materia.

ORIGINE DEI CENTRI SOCIALI E QUADRO NORMATIVO

I Centri Sociali per Anziani nascono negli anni settanta come luoghi di socializzazione e di incontro per gli anziani, per iniziativa dei Comuni, a loro volta sollecitati dalla crescente spinta dei pensionati e degli anziani stessi. Si trattava di dare risposte concrete per non lasciarli soli e per impegnarli in iniziative ed attività di carattere ricreativo, culturale e sociali al fine di contrastare la solitudine, la depressione, la esclusione sociale, l'emarginazione e le relative disastrose conseguenze che ne derivano per la salute ed il benessere generale. La loro diffusione è ormai tale da coprire l'intero territorio nazionale: non c'è Comune che non abbia il suo o i suoi Centri Anziani.

Alla fine degli anni ottanta, per iniziativa dei Centri Sociali Anziani della Emilia Romagna, del Lazio e della Toscana ed altri, fu costituito un Coordinamento nazionale tra i Centri e, successivamente, una vera e propria Associazione nazionale (ANCeSCAO), con lo scopo di sostenerne lo sviluppo e la crescita. Nel 1994 l'associazione nazionale ebbe il riconoscimento da parte del Ministero dell'Interno, con Decreto, quale "ente con finalità assistenziali", e quindi, beneficiaria di diverse opportunità, facilitazioni ed agevolazioni fiscali.

Nel corso degli ultimi dieci anni si è sviluppato un movimento di aggregazione tra le associazioni, il volontariato e tutto il terzo settore (Forum permanente del terzo settore), volto a ottenere l'adeguamento legislativo e normativo del settore associativo senza scopo di lucro.

Hanno così visto la luce diverse leggi di diretto interesse per gli stessi Centri Anziani: la legge quadro sul volontariato (L.266/91), il decreto legislativo sugli enti non commerciali e le ONLUS (Dclg.460/97), la legge sull'associazionismo di promozione sociale (L.383/00). Di grande interesse è anche la legge quadro sul turismo (L.135/2001) ed il regolamento per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione degli alimenti e bevande da parte dei circoli privati (DPR 4 Aprile 2001, n. 235).

L'associazione nazionale dei Centri Anziani (ANCeSCAO) ha partecipato attivamente alle iniziative volte ad ottenere questi risultati normativi. Restano ancora parzialmente aperte questioni come quella relativa al pagamento del Canone Rai e totalmente aperte come quella dei diritti Siae, per le quali sono previste iniziative da parte della associazione nel prossimo futuro. L'art. 92 della legge finanziaria 2003 aveva definito la soluzione di tali questioni, ma, alla attuazione pratica, la questione Siae è rimasta ancora irrisolta. Per quanto riguarda la Siae, comunque, i Centri anziani beneficiano di una convenzione nazionale stipulata tra la Siae stessa e l'ANCeSCAO, attraverso la quale è possibile ottenere un trattamento molto vantaggioso.

L'associazione nazionale comunque si è dato come obiettivo quello di accrescere la qualità dei Centri Anziani, facendosi promotrice di progetti pilota che valorizzino i Centri Anziani e gli anziani stessi in funzioni di utilità sociale, di solidarietà, di volontariato. Questo impegno richiede la crescita di capacità e di competenze organizzative e gestionali dei dirigenti dell'associazione e dei Centri. Anche a questo scopo viene predisposta questo manuale, utile per accompagnare attività formative e seminariali nei territori, e per rispondere ai più frequenti interrogativi che ogni giorno occorre affrontare nella gestione del Centro e delle sue attività.

Le difficoltà incontrate per dare attuazione al regolamento e la dubbia efficacia della sua funzionalità e finanche della sua legittimità, confermano la bontà della proposta a suo tempo formulata e che andrebbe ripresa. A questo scopo, in sintesi, viene di seguito riformulata:

1. il Comune si dota di un regolamento attraverso il quale definisce uno schema unico di Convenzione da stipulare con i singoli Centri Anziani;
2. i Centri anziani si costituiscono in autonoma associazione di promozione sociale, a norma delle leggi vigenti nazionali e regionali, con lo scopo di gestire il Centro; sono soci della associazione tutti gli iscritti al Centro;
3. l'associazione così costituita aderisce ad una associazione nazionale riconosciuta dal Ministero dell'Interno al fine di beneficiare delle facilitazioni, delle opportunità di svolgere attività sociali come il Turismo e la somministrazione di bevande ed alimenti ai tesserati, nonché di riduzioni fiscali e la stessa gestione di entrate derivanti da attività istituzionali o da sottoscrizioni e contributi, lasciati o altro;
4. l'associazione stipula la convenzione con il Comune a norma del regolamento al fine di beneficiare di servizi, locali, budget annuale della cui gestione rende conto al Comune per il tramite dei municipi;

Per vie proprie, senza indicazioni esplicite, i Centri Anziani si sono ritrovati ad essere prevalentemente auto-gestiti, anche se spesso all'interno di un regolamento comunale o di una "convenzione", attraverso un comitato di gestione eletto dagli iscritti al Centro.

Con diverse modalità e percorsi, quasi tutti i Centri Anziani si sono dotati di statuto associativo e moltissimi hanno aderito ad associazioni nazionali con lo scopo di dotarsi di uno strumento di rappresentanza, finalizzato al potenziamento della strumentazione normativa, finanziaria e strutturale e con lo scopo di disporre di riconoscimenti e servizi, tali da metterli in condizione di poter agire nella legalità fiscale ed amministrativa. E' questo il caso delle associazioni riconosciute dal Ministero dell'Interno come enti di interesse assistenziale.

Lungo questo cammino i Centri Anziani si sono caratterizzati sempre più nella gestione come associazioni di iscritti per la promozione sociale, attraverso l'impegno prevalentemente volontario degli associati. Hanno gestito iniziative culturali, ricreative, di tempo libero, di vacanza e turismo sociale e di solidarietà.

I centri anziani si sono così confrontati prima con la Legge 266/91 sul Volontariato, successivamente con il Decreto 460/97 sul trattamento fiscale degli enti di tipo associativo e sulle Onlus e poi con la legge 383/2000 sull'associazionismo di promozione sociale. In una fase successiva, più vicina a noi, essi si confrontano con un'altra legge, quella del riordino dei servizi sociali e l'assistenza, la legge 328/2000, soprattutto per quanto riguarda la predisposizione e gestione dei Piani di zona.

In alcune Regioni i Centri Anziani sono stati riconosciuti come associazioni di volontariato e pertanto hanno potuto iscriversi ai relativi registri regionali e beneficiare delle disposizioni di quella legge anche in termini di progetti e di servizi da parte dei Centri di Servizio, oltre che dei benefici fiscali. Oggi questi centri, man mano che entra in vigore la legge sulle associazioni sociali a livello regionale, dovranno fare l'opzione: o insistere nell'ambito del volontariato, o entrare in quello delle associazioni di promozione sociale. Per quanto le cose si somiglino, esse presentano differenze sostanziali. Infatti essere organizzazione di volontariato implica una attitudine ad agire verso i non associati che per di più sono disagiati, mentre essere associazione di promozione sociale implica un impegno per la promozione sociale dei propri associati e solo in parte verso i non associati. Ma ne vanno di mezzo anche tutte quelle attività economiche che, come la somministrazione di bevande ed alimenti o la gestione diretta del turismo sociale, possono essere beneficiate solo dagli associati.

Nel contesto descritto dalla legge 328/2000, di riforma dei servizi e dell'assistenza, viene assegnato un ruolo importantissimo al terzo settore e quindi al volontariato ed alle associazioni di promozione sociale: quello della partecipazione alla formulazione dei piani di zona e quello della gestione delle parti e nei diversi modi previsti per volontariato, associazioni sociali, cooperative sociali, patronati, fondazioni, ecc. Questo tipo di duplice ruolo ancora non viene sufficientemente rivendicato e praticato, per responsabilità degli amministratori, ma anche per responsabilità proprie dei Centri e delle organizzazioni di terzo settore.

La polifunzionalità del Centro Anziani consiste anche nel di accedere ad opportunità e risorse in ambiti anche diversi da quelli strettamente assegnati al sociale. L'Educazione permanente e le attività culturali possono trovare sostegno presso le istituzioni addette. Questo implica un allargamento degli orizzonti di tali istituzioni riconoscendo ai Centri Anziani una funzione fondamentale di promozione della educazione e della cultura, anche sostenendo le iniziative culturali proprie di ciascun Centro e quelle delle Università della Terza Età che operano in accordo con il Centro.

Tutto questo fa riferimento ad una idea di Centro Anziani non più marginale, né tanto meno risarcitoria verso un disagio sociale pur esistente. Il Centro Anziani, in questa concezione, è una opportunità della comunità e dei cittadini globalmente intesi, senza differenze, senza discriminazioni, senza secondi fini.

NORME E LEGGI PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI

3.1. Forma giuridica del Centro Sociale Anziani

I Centri anziani hanno una storia diversa per Regioni e per Comuni.

Si tratta di situazioni che nel corso degli anni si sono modificate: in alcune regioni o comuni è ormai consolidato il sistema della "convenzione" tra Comune ed il Centro sociale anziani che, essendosi costituito in associazione, diventa soggetto contraente che agisce in piena autonomia, nel rispetto della convenzione stessa e delle delibere comunali o leggi regionali che ne regolano la istituzione.

Questa evoluzione è auspicabile in ogni realtà territoriale per molti motivi.

Tra questi:

a) gli anziani vengono responsabilizzati nella scelta delle attività, dei programmi e della ricerca delle risorse finanziarie ed economiche;

b) l'associazione che gestisce il centro può aderire liberamente ad una associazione nazionale, come l'ANCeSCAO, che gli consente i benefici di legge per la somministrazione di alimenti e bevande e del turismo sociale e per usufruire delle convenzioni con enti pubblici e con privati nella gestione di progetti o nelle agevolazioni ai propri associati;

c) si semplifica la iscrizione dell'associato in quanto è tenuto ad iscriversi all'associazione che ha la convenzione stipulata con l'ente per gestire il centro.

Fermo restando perciò che i Centri sociali anziani sono costituiti come "servizi" del Comune stesso, occorre realizzare la piena autogestione degli stessi per meglio conseguire l'obiettivo della partecipazione diretta degli anziani e dei cittadini al conseguimento degli obiettivi sociali e di solidarietà.

tramite di una "convenzione".

Queste proposte in questo senso sono anch'esse allegate.

Dal momento in cui si costituisce l'associazione che gestisce il centro, la natura giuridica di riferimento è quella prevista dalle leggi in vigore per le associazioni.

Adesione all'associazione nazionale

Il nuovo sistema legislativo, riguardante le associazioni di promozione sociale ed il relativo trattamento fiscale degli Enti non commerciali e la legge nazionale sul turismo, fa obbligo alle associazioni che gestiscono i Centri di aderire ad associazioni di livello nazionale riconosciute dal Ministero dell'interno come "enti con finalità assistenziali", qualora intendono gestire la somministrazione di alimenti e bevande e gestire il turismo sociale dei propri associati, beneficiando della qualifica di Ente non commerciale ed altre attività economiche istituzionali.

La adesione ad una associazione nazionale, naturalmente, è opportuna e necessaria anche per altre ragioni che attengono:

a) alla necessità di dotarsi di una qualificata rappresentanza nazionale e territoriale (regionale e provinciale), capace di far valere le ragioni, i programmi ed i progetti dell'insieme associativo ed in particolare dei centri anziani, nei confronti delle istituzioni europee, nazionali, regionali e locali;

b) alla necessità di beneficiare di sostegno nella gestione, nella realizzazione di progetti, nella informazione, nella formazione dei dirigenti;

c) alle diverse opportunità derivanti da convenzioni nazionali e regionali (es. rai-tv, siae, assicurative, agevolative, turismo sociale, ecc.).

d) alla iscrizione, per via di diritto, ai registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale

L'appartenenza ad una associazione nazionale, che abbia le caratteristiche su indicate, rappresenta inoltre una garanzia per il Comune, sia per il rispetto delle leggi e delle norme, sia per le opportunità che ne derivano in ordine alla qualità ed allo sviluppo del Centro stesso.

Negli ultimi tempi si verifica sempre più spesso che i Comuni delegano completamente ai Comitati di gestione dei centri ogni responsabilità, ma questo non deve significare che essi si possono sottrarre al loro impegno di sostegno economico.

Fare parte di una grande associazione è una garanzia di forza e di qualità, così come è una grande opportunità per contare a livello comunale, regionale e nazionale.

Le modalità di adesione sono molto semplici. L'associazione nazionale rilascia un certificato utile per le autorizzazioni e per la individuazione da parte degli enti pubblici.

Adempimenti necessari per una buona gestione

L'associazione che gestisce il centro deve dotarsi e fare uso dei seguenti strumenti:

Libro dei soci: deve essere aggiornato l'elenco dei soci che sono in regola con la quota; i soci devono ricevere la relativa tessera. E' opportuno che il libro sia vidimato dal segretario comunale o pubblico ufficiale, qualora l'associazione impegna volontari a norma della legge 266/91 in convenzione e con l'obbligo della assicurazione.

Libri verbale delle riunioni dell'assemblea, del direttivo, della presidenza e dei sindaci revisori: ciascuno di questi organismi ha diversi poteri di deliberazione che debbono risultare nei verbali (è opportuna la vidimazione, come sopra, se l'associazione opera in convenzione o apre conti correnti).

Libro dei conti (tenuta contabile): uno per le entrate/spese per attività istituzionale, un altro per quelle commerciali che eventualmente vengono svolte;

Bilancio (o rendiconto) annuale, preventivo e consuntivo.

Libro inventario dei beni immobili e strumentali.

Si tratta di strumenti che fanno fede nei confronti di terzi (es. banche ed enti pubblici) allorché si intende aprire un conto corrente, accendere un mutuo, siglare una convenzione, farsi finanziare un progetto, ecc..

Sono naturalmente anche strumenti ufficiali dell'associazione che possono essere presi in visione dagli associati e, soprattutto, dagli organi di controllo interno (revisori dei conti, probiviri o comitato di garanzia).

Assicurazioni E' bene dotarsi di polizza assicurativa per tutti coloro che frequentano il Centro (infortunio, danni, ecc.) e per la sede ed il suo contenuto qualora questa non venga già fatta dal Comune.

Nel Centro, qualora si gestisce la somministrazione di alimenti e bevande, deve essere esposto il "certificato di adesione alla associazione nazionale riconosciuta alla quale si aderisce" assieme alle altre certificazioni della ASL e del Comune e la scritta che le consumazioni sono riservate ai soli soci.

Ogni anno anche le associazioni che gestiscono i Centri Anziani (APS), debbono inviare alla Agenzia delle Entrate un "modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi", su formato elettronico.

(Articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

Autorizzazioni e Convenzioni:

A) Convenzione Siae

L'associazione nazionale ANCeSCAO è firmataria di una convenzione con la Siae che consente ai centri aderenti all'associazione stessa di beneficiare di sconti. La convenzione è reperibile facilmente presso l'associazione nazionale e regionale. L'associazione nazionale si sta adoperando per ottenere l'esonero completo del pagamento siae.

B) "Autorizzazione" per somministrazione di bevande ed alimenti:

Molti Centri anziani gestiscono la somministrazione di bevande ed alimenti.

Per farlo correttamente occorre rispettare alcune regole:

1. segnalare al Comune l'inizio di tale attività (vedi le indicazioni seguenti sulla procedura);
2. avere il nulla osta delle autorità sanitarie (asl);
3. gestire il servizio solo per gli associati;
4. gestire direttamente il servizio (non appaltarlo).

Qualora non si rispettano queste norme si incorre in sanzioni amministrative e si deve considerare l'attività come "commerciale" e cioè soggetta alla normativa fiscale dei pubblici esercizi.

• Procedura per l'autorizzazione da parte del Comune

La somministrazione di bevande e di alimenti nei circoli privati è stata recentemente oggetto di un Decreto del Presidente della Repubblica (DPR, 4 Aprile 2001, n. 235) il cui titolo è "regolamento recante semplificazione del

procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati". (Gaz.Uff. 20 Giugno 2001, n.141).

I Centri Anziani, per richiedere l'autorizzazione, dovranno seguire il procedimento indicato dal regolamento. Va da sé che i Centri che già sono stati autorizzati non dovranno fare niente.

Nota bene: la procedura è più semplice per i Centri o le associazioni "aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno". Questo è il caso dei Centri anziani che aderiscono ad ANCeSCAO.

Notare che: se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti a norma della legge già ricordata e decadono i benefici di legge.

Qualora nel centro vengono utilizzati distributori automatici:

- il titolare del distributore è tenuto alle registrazioni fiscali;
- il centro dovrà solo registrare nei suoi conti la quota concordata e ricevuta dal titolare stesso.

•

. Il finanziamento delle attività: progetti e convenzioni

Nota preliminare

Le risorse finanziarie e gli eventuali patrimoni di cui dispongono i Centri anziani, le associazioni e più in generale le organizzazioni e le imprese senza scopo di lucro hanno il solo scopo di essere strumento per il conseguimento degli scopi statutari. Ogni eventuale avanzo attivo di gestione annuale va perciò completamente reinvestito nelle attività associative dell'anno successivo, essendo assolutamente vietata la distribuzione di utili o avanzi agli associati sotto qualsiasi forma.

Le attuali leggi che regolano le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale fanno obbligo della rendicontazione (bilanci consuntivi e preventivi), soprattutto se esse operano in convenzione con gli enti pubblici o se gestiscono progetti da essi finanziati.

Il finanziamento pubblico di convenzioni o di progetti non costituisce reddito per i Centri e le associazioni e perciò non è tassabile. La ritenuta alla fonte del 4% viene effettuata preventivamente dall'ente erogatore del finanziamento.

Il finanziamento pubblico di un progetto avviene quasi sempre in regime di co-finanziamento: l'associazione partecipa con una quota propria; le convenzioni sono invece prevalentemente a totale carico dell'ente, dal momento che la gestione delle attività avviene prevalentemente con la partecipazione volontaria e quindi non retribuita degli associati.

L'autofinanziamento

Quote sociali ordinarie e straordinarie:

è la forma iniziale e fondamentale di finanziamento del Centro anziani in quanto associazione di persone. Si tratta di quote che per legge non costituiscono reddito dell'associazione stessa e che quindi non sono soggette a tassazione di alcun tipo.

Proventi da "attività connesse" agli scopi istituzionali:

si tratta di introiti che provengono da iniziative come il turismo sociale dei propri associati, gestione del bar e della mensa interna, il ballo, la tombola, la produzione e vendita di oggetti il cui ricavato va al Centro per lo svolgimento delle sue attività ordinarie e straordinarie.

E' da notare che l'ammontare di questi proventi non può diventare prevalente e non deve superare il 66% del totale del bilancio annuale del centro. In questo modo tali introiti non sono soggetti a fisco (Dlgs 460/97), in quanto non considerati reddito imponibile e a condizione che si tenga contabilità separata.

Altre entrate previste dallo statuto (raccolta occasionale di fondi per particolari progetti).

Le "convenzioni" con gli enti

Tra l'Ente locale, in genere promotore istituzionale del Centro anziani, ed il centro anziani stesso si stabilisce un rapporto di "convenzione" che implica un finanziamento da parte dell'Ente locale per lo svolgimento delle attività ed il conseguimento delle finalità istituzionali del centro stesso.

Possono essere stipulate “convenzioni specifiche” con gli enti relativamente ad alcune attività che il centro svolge con continuità, competenza ed efficacia a vantaggio dei suoi associati, degli anziani, dei cittadini e, più in generale, della comunità (ambiente, parchi, vigilanza scuole, forme leggere di assistenza ed aiuto, gestione delle banche del tempo, ecc.).

Anche questi finanziamenti, sulla base della legislazione in vigore per le associazioni non sono soggetti a tassazione a carico dei centri.

I progetti

Il finanziamento di progetti da parte di enti vari avviene di regola sulla base di un “bando” o di un programma. (in genere si tratta di un co-finanziamento: ossia l’associazione partecipa con una sua quota).

- a) Gli enti che più operano con le associazioni sono i Comuni, le Regioni, le Province, le Comunità montane.
- b) La Commissione Europea finanzia progetti delle associazioni locali o nazionali sulla base di “bandi”. Per averne conoscenza è necessario entrare sul sito internet della Commissione Europea. Numerosi progetti europei vengono gestiti per il tramite delle Regioni: è qui che le associazioni ed i centri possono rivolgersi per parteciparvi. Altri progetti sono finanziati alle stesse associazioni che li propongono, sempre su base di bando, e quasi sempre prevedono la partecipazione di almeno altri due partner europei.
- c) Anche istituzioni private, con le Banche, finanziano progetti delle associazioni.
- d) Nuove “istituzioni” che finanziano progetti di associazioni e centri sono anche quelle previste nelle nuove leggi del terzo settore. In particolare:

- 1- L’Osservatorio Nazionale del volontariato, disponendo di un fondo annuale per progetti, ogni anno pubblica un bando per progetti che possono essere realizzati dalle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali;
- 2- L’Osservatorio nazionale dell’Associazionismo, sulla base di analoga disponibilità finanziaria, sostiene progetti delle associazioni di promozione sociale; (i centri anziani potranno accedere a questi finanziamenti se sono iscritti nei registri dell’associazionismo previsti dalla legge, ma che ancora devono essere istituiti).
- 3- I Centri di Servizio per il volontariato (ormai diffusi in ogni regione) dispongono di risorse finanziarie attraverso le quali sostengono progetti delle organizzazioni di volontariato. (I centri possono accedere a questi finanziamenti se sono iscritti nei registri regionali del volontariato).
- 4- L’Osservatorio regionale dell’associazionismo (legge regionale Lazio 22/1999) analogamente a quello nazionale co-finanzia progetti sulla base di bando annuale.
- 5- Altri bandi degli enti locali: in questi deve essere esplicitamente prevista la possibilità di partecipare da parte delle associazioni

Tipologia di progetti e di convenzioni

I Centri Anziani, per la loro caratteristica polivalente, possono candidarsi a diversi tipi di convenzioni e di progetti, finanziati, sovvenzionati e convenzionati.

Le convenzioni in genere possono riguardare la conduzione per periodi anche rinnovabili di

- a) attività di vigilanza ausiliaria: per i bambini all’ingresso delle scuole, per la tutela di ville e parchi-gioco, per la fruizione turistica e culturale di beni monumentali e storici, ecc.;
- b) attività di aiuto alle persone ed alle famiglie che hanno in carico persone non-autosufficienti (es. telefono amico)
- c) gestione di servizi di mutuo aiuto come le banche del tempo;
- d) gestione della organizzazione delle vacanze sociali degli anziani;

I progetti in genere hanno durata limitata nel tempo ed una collocazione circoscritta nello spazio ed hanno una funzione sperimentale o emblematica; le attività spesso riguardano:

- a) emergenze sociali (minori, immigrati, anziani non autosufficienti, ecc.);
- b) costruzione di reti e relazioni tra soggetti che operano con diverse modalità nello stesso ambito;
- c) ricerche e studi;
- d) manifestazioni ed eventi particolari o innovativi;
- e) iniziative di promozione culturale (es. progetto di promozione della lettura)

Attività diverse con entrate utili

Nei Centri anziani si svolgono una serie di attività autofinanziate e che possono apportare entrate utili per l'attività ordinaria. In questa breve guida possiamo segnalarne alcune tra le più diffuse ed anche tra le più significative ai fini della realizzazione degli scopi sociali:

1. Organizzazione del tempo libero attraverso la tombola o altri giochi;
2. Produzioni artigianali e vendita in mercatino sociale;
3. Corsi di ballo e di danza;
4. Attività motorie e ginnastica dolce;
5. Tornei di giochi (carte, scacchi, ecc.);
6. Intrattenimenti musicali e danzanti;
7. Pranzo sociale con scopo di sottoscrizione;
8. Turismo sociale;
9. eccetera.

Ciascuna di queste attività e tutte messe insieme non possono diventare attività "prevalente", ma debbono restare funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali. Ciò è necessario al fine di mantenere le caratteristiche di "ente associativo non commerciale" ai fini fiscali.

Per la partecipazione alle attività su indicate, al fine di non farle rientrare nella attività commerciali, è sufficiente prevedere la modalità della "libera offerta" o sottoscrizione straordinaria per il sostegno delle attività istituzionali. Eventuale personale professionale incaricato della gestione se svolge le attività a titolo volontario è bene che rilasci una dichiarazione liberatorio all'associazione; qualora invece riceve un compenso, esso deve essere a norma delle vigenti disposizioni per collaborazioni temporanee, che se rimangono al di sotto dei 5.000,00 euro annuali sono solo soggette a dichiarazione dei redditi; diversamente subentra l'obbligo della contribuzione previdenziali. In ogni caso è utile accedere a servizi di consulenza del lavoro.

La gestione del turismo sociale

I centri anziani hanno una lunga esperienza di turismo sociale, di vacanze e soggiorni per anziani.

Tuttavia è sempre utile ricordare alcune regole fondamentali da rispettare per non commettere errori che potrebbero causare gravi danni economici e morali al centro stesso.

Spesso i Centri anziani gestiscono per conto del Comune i soggiorni vacanza degli anziani, pagati in tutto o in parte dall'amministrazione comunale direttamente. Non di questo ci occuperemo in queste note.

In questi casi infatti è il Comune che gestisce direttamente il rapporto con agenzie e vari fornitori di servizi, mentre il Centro svolge unicamente una attività di raccolta delle adesioni e cose simili, senza impegni finanziari diretti.

Ci occupiamo invece del turismo sociale direttamente organizzato dai centri anziani (gite, soggiorni, vacanze, ecc.) e pagato dagli associati.

Le regole

La normativa europea e quella nazionale (legge nazionale sul turismo) consentono alle associazioni di promozione sociale la gestione del turismo sociale solo per i propri associati.

Non tutte le associazioni però possono farlo in regime non commerciale.

Nel caso specifico dei Centri anziani, possono agire in regime non commerciale solo quelli che aderiscono ad una associazione nazionale riconosciuta dal Ministero degli Interni come "ente con finalità assistenziale". E' il caso di tutti quei Centri che aderiscono ad Ancescao.

Ai fini del trattamento fiscale dei proventi di tale attività si fa riferimento al Decreto Legislativo 460/97 che regola gli Enti non Commerciali e di tipo associativo. Per i Centri che gestiscono il turismo sociale in prima persona le norme da rispettare sono le seguenti:

- a) i proventi sono considerati di natura "non commerciale" e quindi tassabili con agevolazioni a norma del Decreto 460/97 in modo agevolato. Rimane tuttavia il pagamento dell'IVA sugli acquisti (pagamento hotel, viaggio, ecc.);
- b) occorre tenere contabilità separata di tale gestione;

- c) le iniziative turistiche debbono essere strettamente connesse con le attività istituzionali del centro anziani (promozione sociale, culturale, solidarietà) e non debbono diventare prevalenti;
- d) qualora le attività turistiche diventano “prevalenti” o non sono strettamente “connesse”, si rientra nel trattamento di ente commerciale, con tutte le conseguenze in termini fiscali;
- e) In alcune regioni le norme regionali prevedono che la gestione del turismo sociale sia affidata alla responsabilità di un “direttore” che sia patentato.

Suggerimenti

La gestione del turismo sociale richiede un impegno competente. Si consiglia perciò di avvalersi di Agenzie Turistiche per la gestione dei servizi (trasporto, alberghi, visite guidate, ecc.), riservando al Centro la funzione di organizzazione dei partecipanti.

A beneficio del Centro possono andare quote relative a questo servizio sotto forma di libero contributo da parte dei soci e benefit da parte delle agenzie convenzionate. In questo caso gli introiti avrebbero forma di quota associativa o sottoscrizione occasionale per lo svolgimento delle attività istituzionali del centro stesso. Occorre sempre premunirsi di polizza assicurativa a tutela dei partecipanti.

Non è possibile costituire associazioni ad hoc che gestiscono esclusivamente il turismo sociale dei Centri anziani: ciò contrasterebbe con le norme.

Infatti l'attività turistica sarebbe prevalente e quindi interamente ricadente nei trattamenti fiscali delle attività commerciali.

La gestione del turismo sociale: Le regole: Suggerimenti:

Per la partecipazione alle attività su indicate, al fine di non farle rientrare nella attività commerciali, è sufficiente prevedere la modalità della "libera offerta" o sottoscrizione straordinaria per il sostegno delle attività istituzionali.

Eventuale personale professionale incaricato della gestione se svolge le attività a titolo volontario è bene che rilasci una dichiarazione liberatorio all'associazione; qualora invece riceve un compenso, esso deve essere a norma delle vigenti disposizioni per collaborazioni temporanee, che se rimangono al di sotto dei 5.000,00 euro annuali sono solo soggette a dichiarazione dei redditi; diversamente subentra l'obbligo della contribuzione previdenziali. In ogni caso è utile accedere a servizi di consulenza del lavoro.

La gestione del turismo sociale: I centri anziani hanno una lunga esperienza di turismo sociale, di vacanze e soggiorni per anziani.

Tuttavia è sempre utile ricordare alcune regole fondamentali da rispettare per non commettere errori che potrebbero causare gravi danni economici e morali al centro stesso.

Spesso i Centri anziani gestiscono per conto del Comune i soggiorni vacanza degli anziani, pagati in tutto o in parte dall'amministrazione comunale direttamente. Non di questo ci occuperemo in queste note.

In questi casi infatti è il Comune che gestisce direttamente il rapporto con agenzie e vari fornitori di servizi, mentre il Centro svolge unicamente una attività di raccolta delle adesioni e cose simili, senza impegni finanziari diretti.

Ci occupiamo invece del turismo sociale direttamente organizzato dai centri anziani (gite, soggiorni, vacanze, ecc.) e pagato dagli associati.

Le regole: La normativa europea e quella nazionale (legge nazionale sul turismo) consentono alle associazioni di promozione sociale la gestione del turismo sociale solo per i propri associati.

Non tutte le associazioni però possono farlo in regime non commerciale.

Nel caso specifico dei Centri anziani, possono agire in regime non commerciale solo quelli che aderiscono ad una associazione nazionale riconosciuta dal Ministero degli Interni come "ente con finalità assistenziale". E' il caso di tutti quei Centri che aderiscono ad Ancescao.

Ai fini del trattamento fiscale dei proventi di tale attività si fa riferimento al Decreto Legislativo 460/97 che regola gli Enti non Commerciali e di tipo associativo. Per i Centri che gestiscono il turismo sociale in prima persona le norme da rispettare sono le seguenti:

- a) i proventi sono considerati di natura "non commerciale" e quindi tassabili con agevolazioni a norma del Decreto 460/97 in modo agevolato. Rimane tuttavia il pagamento dell'IVA sugli acquisti (pagamento hotel, viaggio, ecc.);
- b) occorre tenere contabilità separata di tale gestione;
- c) le iniziative turistiche debbono essere strettamente connesse con le attività istituzionali del centro anziani (promozione sociale, culturale, solidarietà) e non debbono diventare prevalenti;
- d) qualora le attività turistiche diventano "prevalenti" o non sono strettamente "connesse", si rientra nel trattamento di ente commerciale, con tutte le conseguenze in termini fiscali;
- e) In alcune regioni le norme regionali prevedono che la gestione del turismo sociale sia affidata alla responsabilità di un "direttore" che sia patentato.

Suggerimenti: La gestione del turismo sociale richiede un impegno competente. Si consiglia perciò di avvalersi di Agenzie Turistiche per la gestione dei servizi (trasporto, alberghi, visite guidate, ecc.), riservando al Centro la funzione di organizzazione dei partecipanti.

A beneficio del Centro possono andare quote relative a questo servizio sotto forma di libero contributo da parte dei soci e benefit da parte delle agenzie convenzionate. In questo caso gli introiti avrebbero forma di quota associativa o sottoscrizione occasionale per lo svolgimento delle attività istituzionali del centro stesso. Occorre sempre premunirsi di polizza assicurativa a tutela dei partecipanti.

Non è possibile costituire associazioni ad hoc che gestiscono esclusivamente il turismo sociale dei Centri anziani: ciò contrasterebbe con le norme.

Infatti l'attività turistica sarebbe prevalente e quindi interamente ricadente nei trattamenti fiscali delle attività commerciali.